



CITTA' DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO 4 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

ACCORDO QUADRO TRIENNALE di manutenzione delle scuole e degli immobili di competenza e proprietà comunale

**Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti
inerenti alla sicurezza**

**IL R.U.P.
Ing. Giulio Iorio**

PROGETTISTI

Ing. Claudio Ubaldi

P.I. Mauro Di Gennaro

INDICE

PREMESSA

1 - ANAGRAFICA DI COMMESSA

2 - INFORMAZIONI SUI RISCHI AMBIENTALI

3 - INFORMAZIONI SUI RISCHI INTERFERENZIALI

3.1 Rischi interferenziali dovuti alla presenza di lavoratori dipendenti del committente che intervengono direttamente nell'appalto

3.2 Rischi interferenziali dovuti alla presenza di lavoratori dipendenti del Committente che intervengono nei luoghi dell'appalto nell'ambito delle proprie mansioni

3.3 Rischi interferenziali dovuti alla presenza di lavoratori dipendenti di altre imprese o di utenti nelle immediate vicinanze dei luoghi oggetto dell'appalto che possono subire i rischi immessi dallo svolgimento del servizio da parte dell'affidatario

4 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

5 - PROCEDURE AUTORIZZATIVE MINIME

6 - AGGIORNAMENTI DEL DOCUMENTO

PREMESSA

Ai sensi dell'art.23 c.14 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la progettazione di servizi è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio.

Il comma 15 del suddetto art.23 specifica che "Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere (..) le *indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza* di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n.81 del 2008.

L'art.26 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81 e s.m.i. (nel seguito "Decreto") specifica che "*Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze*".

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art.26 commi 1, lettera b, e 3 del Decreto e pertanto non riguarda alcuna singola attività che abbia natura di lavoro edile o ingegneria civile, come definiti dall'Allegato X dello stesso Decreto o l'eventuale svolgimento di attività all'interno di cantieri. In questi casi bisognerà mettere in atto le procedure previste dal Titolo IV dello stesso Decreto e/o le procedure di promozione della cooperazione e coordinamento e di aggiornamento del DUVRI previste.

In merito quindi a tutti gli interventi afferenti all'appalto in oggetto si forniscono le informazioni contenute nel presente documento al fine di promuovere la prevenzione del rischio di interferenza secondo quanto previsto dal Decreto.

Nel presente documento non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

Ai fini di promuovere il coordinamento con il personale del Committente l'impresa appaltatrice, in funzione delle procedure operative e delle pratiche manutentive adottate, dovrà fornire una propria valutazione delle interferenze connesse all'attività del Committente e all'ambiente dove vengono realizzate le operazioni. La valutazione dovrà essere corredata dalle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate ed adottabili per eliminare e ridurre i rischi.

1 - ANAGRAFICA DI COMMESSA

1.1 Servizio

a) Oggetto del servizio	Accordo Quadro Triennale per la manutenzione delle scuole e degli immobili di competenza comunale
b) Luoghi di esecuzione del servizio	Comune di Civitavecchia – Scuole e Immobili di competenza comunale.
c) Importo a base d'asta del servizio	€ 395.000/annui compreso costi della sicurezza
d) Atto autorizzativo del servizio	Contratto rep. n° _____ del _____
e) Durata del Servizio	36 mesi (salvo proroghe)

1.2 Committente

a) Ragione sociale	Comune di Civitavecchia
b) Datore di Lavoro	Dirigente Serv. Lavori Pubblici - Ambiente
c) Responsabile del procedimento	Ing. Giulio Iorio

1.3 Impresa appaltatrice

a) Ragione sociale – C.F./P.IVA _____
b) Datore di lavoro	
c) Responsabile S.P.P.	
d) Responsabile L.S.	
e) Medico competente	
f) Resp.emergenze	
g) Referente Aziendale	

2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

2.1 Aree interessate dal servizio

Gli ambiti di intervento sono individuati come segue:

Scuole di Competenza Comunale

Immobili di Competenza Comunale

Nella fase di progettazione degli accordi attuativi saranno specificate le aree dove saranno eseguiti gli interventi mediante un'apposita lista.

2.1 Tipologie d'intervento

Interventi di manutenzione edile

Questa attività, che si svolge all'interno degli immobili e negli spazi esterni degli stessi, comprende l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile.

I lavori più ricorrenti, fatte salve le prescrizioni che all'atto esecutivo saranno impartite dalla Direzione per l'Esecuzione del Contratto, in ragione delle somme disponibili in appalto, consistono generalmente in:

- Revisione del sistema di deflusso delle acque meteoriche, pulizia pozzetti di scarico e canali di gronda;
- Impermeabilizzazione di coperture, revisione del manto di tegole, sostituzione di lastre di copertura;
- Verifica e rifacimento di intonaci interni ed esterni deteriorati, risanamento di strutture in c.a.;
- Spicconamento di cornicioni, interventi con auto cestello;
- Verifica di controsoffitti;
- Rifacimento di controsoffitti con pannelli in fibra minerale e struttura in acciaio o altre tipologie;
- Piccole demolizioni di opere murarie, realizzazione di tramezzature;
- Revisione e riparazione degli infissi interni ed esterni;
- Sostituzione di serramenti e vetri, fornitura e posa di pellicola di sicurezza per vetri;
- Riparazione dei servizi igienici, interventi di auto espurgo;
- Riparazione di condotte idriche e di condotte fognarie;
- Riparazione di pavimenti e rivestimenti;
- Riparazione di cancelli e ringhiere, opere in acciaio zincato;
- Riparazione di eventuali guasti degli impianti in genere, sostituzione di elementi;
- Pronto intervento;
- Montaggio e smontaggio ponteggi.

Le attività tipo sono: lavori da muratore, da idraulico, da piastrellista, da serramentista, da cartongessista, da fabbro, da lattoniere, da imbianchino.

Interventi di manutenzione idraulica

Questa attività, che si svolge all'interno degli immobili e negli spazi esterni degli stessi, comprende l'esecuzione di semplici lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura idraulica. La tipologia dei lavori può essere la seguente: manutenzione ordinaria e/o pulizia degli scarichi e rubinetteria dei servizi igienici, sostituzione di arredi sanitari, sostituzione di boiler elettrici, riparazione di tubazioni idriche ammalorate, riparazioni, sostituzione elementi non funzionanti, parziali rifacimenti, piccoli adeguamenti e/o manutenzioni straordinarie su impianti esistenti.

Interventi di manutenzione elettrica

Questa attività, che si svolge all'interno degli immobili, comprende l'esecuzione di semplici lavori di manutenzione ordinaria di natura impiantistica elettrica. La tipologia dei lavori può essere la seguente: sostituzione di corpi illuminanti, sostituzione di lampade e plafoniere, sostituzione di tratti di cavi di alimentazione e/o di rete, installazione di prese, sostituzione di interruttori e/o fusibili all'interno di quadri elettrici, manutenzione dispositivi elettrici automatici (es. cancelli), verifica funzionalità, controllo fotocellule, riparazioni, eventuale sostituzione di componenti usurati o non funzionanti.

2.3 Macchine e attrezzature utilizzate

All'interno del servizio in oggetto le varie squadre operative utilizzeranno, in funzione delle esigenze, delle tipologie di operazioni e delle caratteristiche del luogo, varie tipologie di attrezzature.

La successiva tabella riporta in modo non esaustivo le principali attrezzature e mezzi d'opera di norma impiegati nelle operazioni di cui al precedente punto 2.2:

Automezzi e mezzi operativi pesanti

Autocarri, autocarri con bracci sollevatori, autocarri con attrezzature per il carico e dei tronchi e delle ramaglie, autocarri dotati di rimorchi, cisterne, cassoni scarrabili;

Motocarri;

Terne, escavatori, mini escavatori, pale caricatrici, bobcat;

Attrezzature meccaniche

Betoniera a bicchiere, impastatrici, motocarrette

Utensili elettrici (trapani, avvitatori, flessibili, troncatrici, levigatrici, scarnatrici, compressori, sparachiodi, ecc.) Saldatrici, motosaldatrici

Attrezzi Manuali

Pala

Mazza e piccone

Carretta

Barra in metallo

Rastrelli

Scope e scope metalliche

Bidoni

Attrezzi manuali da muratore (cazzuola, scalpello, mazzetta, martello, calderella, frattazzo).

2.4 Principali dispositivi di protezione utilizzati e dotazioni di sicurezza

Dispositivi individuali (DPI)

Vestiaro ad alta visibilità (tuta, pantaloni, giacca, copricapo, ecc.)

Scarpe con puntale

Stivali in gomma

Guanti in cuoio, gomma e lattice

Casco con visiera e cuffie

Cuffie

Occhiali antinfortunistici

Tappi antirumore

Bretelle fluorescenti (se necessarie)

Schermo facciale protettivo

Tute in tyvek

Maschere antipolvere

Dotazioni di sicurezza

Cassette pronto soccorso

Estintori

Dotazione cartellonistica per cantiere edile, impiantistico

3 - INFORMAZIONI SUI RISCHI AMBIENTALI

3.1 Rischi dovuti all'ambiente circostante o trasmissibili allo stesso

All'interno degli immobili oggetto del presente appalto risulta di norma presente, per gli immobili nelle varie componenti (dirigente, docente, personale ATA, alunni, dipendenti, abitanti) contemporaneamente alle attività e/o servizi di manutenzione ordinaria o straordinaria

I rischi da interferenza possibili sono dovuti principalmente dalla presenza di mezzi e/o personale dell'impresa all'interno dei cortili e degli edifici scolastici e non, che possono essere causa di urti e/o incidenti per l'utenza e il pubblico presente.

Interventi di manutenzione edile	I rischi da interferenza derivanti da tali interventi consistono principalmente nella presenza di aree di lavoro non correttamente segnalate e/o compartimentate, di percorsi non correttamente separati, di rumori, di accesso nei cortili con mezzi d'opera e loro uso, rischi durante l'allestimento e lo smobilizzo del cantiere, presenza di attrezzature o materiali non adeguatamente riposti.
Interventi di manutenzione idraulica	I rischi da interferenza derivanti consistono principalmente nella presenza di aree di lavoro non correttamente segnalate e/o compartimentate, presenza di attrezzature o materiali non adeguatamente riposti..
Interventi di manutenzione elettrica	I rischi da interferenza derivanti consistono principalmente nella presenza di aree di lavoro non correttamente segnalate e/o compartimentate, presenza di attrezzature o materiali non adeguatamente riposti, interferenze nella gestione delle alimentazioni elettriche.

Altri rischi

Resta pure inteso che sulla base dei rischi specifici individuati, e sulla base della progettazione che sarà individuata nei singoli contratti attuativi, la ditta appaltatrice provvederà a:

- produrre un proprio Piano Operativo della Sicurezza;
- formazione e informazione dei lavoratori (artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08);
- mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D.Lgs. 81/08);
- fornire ai lavoratori idonei DPI (art. 77 D.Lgs. 81/08).

Tra i rischi specifici, si elencano: rischio biologico generico da infezioni e adozione del protocollo di sicurezza per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, traffico veicolare esterno e interno, transito di mezzi di emergenza, intralcio delle vie di circolazione, interazione con gli utilizzatori, rischi di investimento, ribaltamento, caduta di persone dall'alto, caduta di materiale dall'alto, seppellimento, cesoiamento, inquinamento acustico, vibrazioni, inquinamento atmosferico, emissione di polveri, imbrattamenti, utilizzo di prodotti chimici, rifiuti ed oggetti pericolosi, esplosioni, ostacoli occulti, morfologia del terreno, dissesti, scivolosità delle superfici, sottoservizi e linee elettriche, elettrocuzione, condizioni meteo avverse, allagamenti, scariche atmosferiche, radiazioni solari, radiazioni ottiche artificiali da saldatura, incendi, eventuale rinvenimento di amianto, infezioni e allergie dovute a contatto con microrganismi, fauna, piante e terreno delle aree cortive.

Coordinamento delle attività

Tutte le attività dovranno essere programmate e coordinate con il DE, che provvederà al coordinamento con tutti i soggetti interessati.

Valutazione dei rischi specifici

Il presente documento riporta le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è stato possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze e le informazioni fornite all'affidatario e quelle ricevute dall'affidatario relativamente ai rischi di natura interferenziale a cui potrebbero essere soggetti i lavoratori del committente e/o quelli di altre imprese di manutenzione che potrebbero essere coinvolte nell'esecuzione del contratto. Il documento non tratta dei rischi specifici propri dell'attività dell'affidatario poichè, relativamente a tali rischi, l'affidatario dovrà adempiere puntualmente al suo dovere di valutazione di tutti i rischi a cui potrà essere esposto nell'esecuzione delle attività previste dal contratto, in adempimento dell'art. 17 del Decreto e con le modalità previste dagli artt. 28 e 29 dello stesso Decreto. Ogni nuovo elemento relativo alla natura del presente documento, ovvero nel caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, dovrà essere segnalato al DE con adeguato anticipo, affinché lo stesso possa valutare se dette variazioni siano tali da incidere sui rischi interferenziali previsti e per mettere in atto eventuali ulteriori provvedimenti.

Coordinamento delle attività date in subappalto

Al fine di dare attuazione alle misure individuate e organizzare la cooperazione tra i vari datori di lavoro, si provvederà alle azioni di seguito riportate, nonché alla verbalizzazione in apposite riunioni di coordinamento.

1. L'Appaltatore, presa visione dei rischi individuati nel DVR aziendale e visionato il presente documento di valutazione rischi interferenziali procederà, congiuntamente al responsabile o suo delegato del Committente, ad un sopralluogo preliminare PRESSO TUTTE LE AREE oggetto del contratto, prima di iniziare le attività, per individuare le problematiche presenti e le attività che possono presentare problematiche di rischi interferenti o aggiuntivi; l'appaltatore potrà elaborare ulteriori misure di coordinamento, se lo riterrà necessario, in funzione di quanto emerso a seguito dei sopralluoghi.

2. In tale sede o nella riunione di coordinamento da effettuare prima del servizio, il presente documento potrà essere oggetto di integrazione in funzione di eventuali suggerimenti e rischi individuati da parte dell'Appaltatore, fermo restando l'invariabilità dei costi della sicurezza elaborati dal Committente

3. L'Appaltatore informerà il proprio personale sui rischi (e sulle relative misure di prevenzione) indotti al personale del Committente e/o a terzi dalle attività oggetto di appalto, e sui rischi presenti nelle aree ove si andrà ad operare e indotti al proprio personale, ovvero rischi indotti dalle attività/aree del Committente. Il committente analogamente provvederà ad adeguata formazione del proprio personale per evitare sovrapposizioni di lavorazioni e/o interferenze.

4. L'Appaltatore, congiuntamente al Committente e/o al responsabile di strutture gestite da terzi, ove le aree oggetto di manutenzione possono essere interessate dal piano di emergenza della struttura terza, informerà il proprio personale sulle misure per la gestione dell'emergenza elaborate dal Committente per le aree e sulle procedure comportamentali in caso di evacuazione/emergenza e/o su eventuali altri rischi potenzialmente presenti, in modo da evitare problematiche, in caso di tali eventi. L'Appaltatore fornirà al committente e all'eventuale responsabile di struttura terza i nominativi del personale addetto all'emergenza.

5. Il Committente /Enti Terzi provvederanno, entro e comunque non oltre la prima riunione di coordinamento che si dovrà tenere prima dell'inizio delle attività, a recepire le integrazioni della ditta (se presentate) e a dare completezza al presente documento nelle parti mancanti; in tale sede il Committente /Enti Terzi provvederanno, congiuntamente all'Appaltatore e alle ulteriori ditte alle azioni di coordinamento tramite lo

scambio di reciproche informazioni e alla armonizzazione dei vari ruoli in merito alla sicurezza delle attività da svolgere.

Riunioni di cooperazione e coordinamento

L'affidatario ha l'obbligo di partecipare alle riunioni di cooperazione e coordinamento indette dal committente ai fini della gestione di eventuali rischi interferenziali così come di seguito schematizzato.

Fase	Tipologia	Riunione
1	Dopo l'aggiudicazione e prima dell'inizio del servizio	Illustrazione dei rischi specifici e dei rischi da interferenza, valutazione e discussione delle misure preventive
2	In corso d'opera, qualora sia necessario, ripetendola anche più volte qualora sia necessario per coordinare gli interventi	Adattamento degli interventi di coordinamento, aggiornamento delle disposizioni, approntamento di misure correttive e/o integrative
3	Alla richiesta di autorizzazione subappalto	Coordinamento stazione appaltante con appaltatore e subappaltatore
4	Alla conclusione dei lavori	Revisione finale delle procedure

Dotazione di tessera di riconoscimento

Nell'ambito dello svolgimento delle attività del contratto e vista la natura pubblica delle aree verdi oggetto del servizio con presenza continua di utenti, l'affidatario e suoi eventuali collaboratori devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento contenente, oltre alla fotografia le generalità del soggetto.

4 - PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Ai fini della verifica della sua idoneità tecnico-professionale, l'affidatario trasmette al committente la documentazione di idoneità tecnica – professionale prevista dalle vigenti normative in materia ai fini dell'affidamento del servizio. L'affidatario dovrà assicurare costantemente le informazioni specifiche di cui all'art. 26 comma 2 lettera b) del Decreto e necessarie all'eliminazione dei rischi da interferenze e contestualizzati alle attività previste dal contratto in oggetto. Se necessario, il DE provvederà ad attivare le procedure per l'adeguamento del presente documento.

5 - AGGIORNAMENTI DEL DOCUMENTO

Il presente documento non può considerarsi un documento "statico" ma necessariamente "dinamico". Ogni nuovo elemento relativo alla natura del presente documento ovvero nel caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo delle attività oggetto di appalto, dovrà essere segnalato al DE con adeguato anticipo, affinché lo stesso possa valutare se dette variazioni siano tali da incidere sui rischi interferenziali previsti e per mettere in atto eventuali ulteriori provvedimenti.

6 – COSTI DELLA SICUREZZA

Trattandosi di Accordo Quadro, nel quale le attività non sono preventivamente individuate, la valutazione dei costi relativi alle misure protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza noti al Committente e la valutazione di massima dei costi della sicurezza connessi ai rischi relativi alle attività proprie dell'impresa dovranno essere valutati analiticamente in occasione di ogni contratto attuativo.

ANALISI E VALUTAZIONE

Probabilità di esposizione

Il virus è caratterizzato da una elevata contagiosità. Il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro espulse dalle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo, starnutando o anche solo parlando;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi.

Le persone contagiate sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi, seppure sono numerose le osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti nei due giorni precedenti la comparsa di sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

Nei luoghi di lavoro, non sanitari, la probabilità di contagio, in presenza di persone contagiate, aumenta con i contatti tra i lavoratori che sono fortemente correlati a parametri di prossimità e aggregazione associati all'organizzazione dei luoghi e delle attività lavorative (ambienti, organizzazione, mansioni e modalità di lavoro, ecc.).

Danno

L'infezione da SARS-CoV-2 può causare sintomi lievi come rinite (raffreddore), faringite (mal di gola), tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite, sindrome respiratoria acuta grave (ARDS), insufficienza renale, fino al decesso. Di comune riscontro è la presenza di anosmia (diminuzione/perdita dell'olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita del gusto), che sembrano caratterizzare molti quadri clinici.

Classe di rischio

Nel "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" l'INAIL individua per il settore delle costruzioni una classe di rischio BASSO e per gli operai edili una classe di rischio MEDIO-BASSO. Misure di prevenzione, protezione ed organizzazione

In considerazione degli elementi di rischio individuati nel presente documento si individuano le misure di prevenzione, protezione ed organizzazione messe in atto al fine di garantire un adeguato livello di protezione per il personale impegnato in cantiere sulla base di quanto contenuto nel "PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI" e nel "PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS DEL COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (Allegati al DPCM del 26/04/2020)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020

DPCM 11 marzo 2020

Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6

DPCM 10 aprile 2020

DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. Inoltre fornisce appositi depliant contenenti tali informazioni.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso

e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;

la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento dovranno essere recepite dalle imprese affidatarie, esecutrici e dai lavoratori autonomi come aggiuntive a quanto contenuto nel piano di sicurezza di cantiere.

Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno trasmetterle anche ai propri fornitori, sub affidatari e lavoratori autonomi dandone evidenza al Coordinatore per la Sicurezza.

Le imprese operanti in cantiere informano tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni di sicurezza contenute nel presente "Protocollo di sicurezza di cantiere anti-contagio" e le disposizioni legislative anti-COVID, consegnando appositi depliant e infografiche informative.

MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE

Per l'accesso di fornitori esterni sono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel PSC (Piano di sicurezza e coordinamento).

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati/installati servizi igienici dedicati. È fatto divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente. È garantita un'adeguata pulizia giornaliera.

Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, è garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio.

È assicurata la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

È assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni ed è limitato l'accesso contemporaneo a tali luoghi.

Ai fini della sanificazione e della igienizzazione, sono inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere. Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornisce anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro.

Il datore di lavoro verifica l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione.

La periodicità della sanificazione è stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).

Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).

Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale.

Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani e inoltre:

evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

evitare abbracci e strette di mano;

igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

Le imprese mettono a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

È favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf).

Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. In tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni saranno sospese per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione.

Il datore di lavoro rinnova a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi di protezione individuale anche con tute usa e getta.

Il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere.

Il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

È garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, secondo quanto stabilito dai CCNL, le imprese potranno, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni (decalogo) del Ministero della Salute (v. Allegato):

vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia; la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio; nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi

Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

Rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.

ALLEGATO 4 DPCM 26 aprile 2020

Misure igienico-sanitarie

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.